



COMUNE DI PISTOIA

Settore : Servizio Ambiente, Cimiteri e Protezione Civile

ORDINANZA

N.° proposta :

515

NUMERO D'ORDINE
Registro Generale

506

del

29/04/2024

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.).

IL SINDACO

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 833 del 23/12/1978 “*Istruzione del servizio Sanitario nazionale*” che assegna ai Comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista la Legge Regionale n. 16/2000 “*Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica*” e s.m.i.;

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp.*);

CONSIDERATO che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;

RITENUTO, per quanto sopra, che per garantire l’incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

VISTO il vigente Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA 2020-2025), trasmesso dal Ministero della Salute con prot. 0003789-17/02/2020-DGSAF-MDS-P;

Atteso che l’allegato 4 del sopra citato Piano Nazionale rimanda alle Regioni ed alle AUSL la valutazione e gestione del rischio sanitario e la possibilità di integrare il Piano Nazionale sulla base delle contingenze e delle peculiarità locali;

RICHIAMATO conseguentemente il “*Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana*” approvato con delibera di giunta regionale n. 582 del 23/05/2022;

CONSIDERATO che il suddetto Piano evidenzia, nel merito del ruolo rivestito dai vari soggetti coinvolti nella sua attuazione, che è demandata ai Comuni l’attività di controllo dei vettori, l’attività informativa, di coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini nonché l’emissione di ordinanza a valenza stagionale affinché i cittadini/Enti svolgano interventi di prevenzione e lotta diretta contro le larve di zanzare nelle proprie aree di pertinenza;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

CONSIDERATA la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

RICHIAMATO l'art. 17 del Regolamento comunale d'Igiene "*Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato*", ai sensi del quale "*I proprietari di aree e terreni ubicati nei centri abitati o comunque nelle vicinanze di abitazioni o fiancheggianti suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell'erba e della vegetazione e mantenere le condizioni igieniche dei luoghi in modo tale da evitare il proliferare di insetti e animali nocivi ed inconvenienti igienici vari*";

RICHIAMATO l'art. 57 del Regolamento comunale d'Igiene "*Formazione di acqua stagnante*", ai sensi del quale "*Ogni recipiente o manufatto, in grado di raccogliere acqua irrigua, di sgrondo o piovana (sottovasi, bidoni, fusti serbatoi, cisterne ecc.), deve essere svuotato periodicamente per evitare il ristagno e la conseguente proliferazione di insetti ematofagi. E' vietata la raccolta di acqua stagnante per periodi superiori ai 5 giorni. Ove non fosse possibile lo svuotamento delle raccolte esistenti, esse dovranno essere coperte o chiuse da reti a maglia fitta; in caso di raccolte di grandi dimensioni, qualora non fosse possibile la loro copertura, le stesse dovranno essere periodicamente trattate, a cura e spese dei proprietari, con prodotti ad attività larvicida, secondo le indicazioni fornite caso per caso dalla competente struttura del Dipartimento della Prevenzione della ASL*";

DATO ATTO pertanto che il Regolamento d'Igiene, con gli articoli sopra richiamati, detta già in maniera strutturale specifiche misure di prevenzione contro la proliferazione di insetti vettori, ma che risulta necessario, per le motivazioni sopra indicate, integrarle con ulteriori e più dettagliate disposizioni da attuare in particolare nel periodo di maggiore attività vettoriale, al fine di dare compiuta attuazione al Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana;

RITENUTO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo di maggiore attività vettoriale e, cautelativamente, a partire dal 1 maggio al 31 ottobre, eventualmente estendibile mediante apposita proroga, in base all'andamento meteorologico e climatico;

EVIDENZIATO inoltre che la lotta agli insetti adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione; che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi; che l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento) dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL territorialmente competenti; che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito per la tutela igienico-sanitaria ed ambientale, mediante emanazione di provvedimento ordinatorio di natura contingibile ed urgente, finalizzato all'ottemperanza a quanto indicato nel piano regionale;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 50 comma 5 ;

ORDINA

a decorrere dal giorno 01/05/2024 fino al 31/10/2024:

- A) A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:**

- i. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- ii. procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
- iii. impedire la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
- iv. evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
- v. provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
- vi. evitare ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
- vii. pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
- viii. svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
- ix. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- x. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- xi. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo;

B) A tutti i conduttori di orti di:

- i. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- ii. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- iii. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua;

C) Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:

- i. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- ii. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

D) Ai responsabili delle aree di cantiere, di:

- i. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- ii. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- iii. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

- iv. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- E) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, aziende agricole, di:**
- i. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
 - ii. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - iii. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi d'acqua;
 - iv. eseguire adeguate verifiche ed attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;
- F) All'interno dei cimiteri di:**
- i. non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua;
 - ii. non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
 - iii. non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
 - iv. riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica;
 - v. trattare l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi;

DISPONE

- che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente, all'emissione di apposita Ordinanza Contingibile e Urgente per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private;
- Che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere eseguiti solo in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente; in ogni caso, tali trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario;

DISPONE ALTRESÌ

- la validità della presente ordinanza dal 01/05/2024 e fino al 31/10/2024, fatta salva eventuale proroga che potrà essere disposta sulla base dell'andamento meteorologico e climatico;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, utilizzo del sito internet istituzionale del Comune di Pistoia, diffusione di comunicati stampa e altri canali informativi ritenuti opportuni;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Regione Toscana - Assessorato all'Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e protezione civile;
 - alla Prefettura;
 - alla Provincia di Pistoia;
 - ad ARPAT;
 - alla ASL Toscana Centro;
 - alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Pistoia;

- alla Polizia Municipale;
- all'Albo Pretorio;

1. La presente ordinanza sarà pubblicata inoltre sul sito istituzionale nella preposta sezione di “*Amministrazione Trasparente*” per il rispetto e in conformità delle norme che regolano tale pubblicazione;

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate;

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000;

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

DA' ATTO

che nel presente procedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non sono intervenuti soggetti in conflitto di interessi, seppure potenziale, in conformità con quanto stabilito nella sezione 2.3 “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato Attività e Organizzazione 2024-2026, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 15/04/2024 ;

PRECISA

che sono in ogni caso fatti salvi i disposti di cui agli artt. n. 17 e n. 57 del Regolamento comunale d'Igiene, approvato con D.C.C. n. 34/2007 e ss.mm., non soggetti a limitazioni temporali di validità;

I N F O R M A

Che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è il Dirigente del Servizio Ambiente, Cimiteri e Protezione Civile Ing. Fabio Caggiula;

Che ai sensi degli artt. 22 e seguenti del capo V della legge 7.8.90 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm., tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente ordinanza possono essere consultati presso l'Ufficio Ambiente e Tutela Animali Via Dei Macelli 11/C – tel. 0573/371535). Nei termini previsti dalla normativa citata, potrà essere fornita copia della documentazione suddetta;

Che ulteriori informazioni utili in merito alla prevenzione della diffusione delle infestazioni da zanzara tigre e zanzara comune possono essere reperire sul sito internet del Comune all'indirizzo:

<https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/ambiente-e-animale/disinfestazioni-e-derattizzazioni>

I N C A R I C A

La Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Sindaco
ALESSANDRO TOMASI